

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE VOLTA A GARANTIRE L'ORDINE E IL RISPETTO DELLA SACRALITA' NEL CIMITERO DEL TERRITORIO DI MORAZZONE.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 5 Agosto 2008, di attuazione all'art. 6 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, con il quale è stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai Sindaci;

VISTO l'art. 6 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO che negli ultimi tempi all'interno dei cimiteri sono stati registrati episodi di irriverenza incompatibili con la sacralità del luogo;

RITENUTO necessario adottare apposito provvedimento atto a garantire l'ordine e il rispetto della sacralità nel Cimitero del territorio comunale di Morazzone;

ORDINA

Il divieto a tenere nel Cimitero comportamenti irriverenti e incompatibili con la sacralità del luogo e la sua destinazione, in particolare è vietato:

- 1 Avere comportamenti scorretti o offensivi verso il culto dei defunti
- 2 Entrare o sostare all'interno del Cimitero per motivi diversi da quelli di culto e di preghiera per i defunti
- 3 Tenere comportamenti chiososi, cantare, usare strumenti di diffusione sonora ovvero cellulari
- 4 Chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Comune
- 5 Fumare
- 6 Introdurre cani o animali di ogni genere anche se al guinzaglio (sono ammessi solo gli animali al servizio di non vedenti o in dotazione agli organi di polizia)
- 7 Introdurre oggetti indecorosi ed estranei all'ambiente
- 8 Manomettere o rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi
- 9 Abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- 10 Calpestare aiuole, camminare o sedere sulle sepolture, scrivere o imbrattare le sepolture, camminare al di fuori dei viali
- 11 Disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi ed oggetti
- 12 Distribuire volantini, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità
- 13 Fotografare o filmare i cortei funebri o le opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati
- 14 Entrare con veicoli, ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli, nonché macchine o peratrici all'interno del cimitero. L'accesso all'interno del perimetro del Cimitero è consentito solo ai veicoli di proprietà comunale, ai veicoli che operano per conto del Comune di Morazzone, ai veicoli delle agenzie funebri limitatamente al tempo necessario all'operazione della posa del feretro, agli addetti ai lavori di manutenzione, installazione ovvero di rimozione lapidi esclusivamente per le operazioni di carico e scarico di materiale
- 15 Eseguire lavori sulle sepolture senza l'autorizzazione del Comune
- 16 Assistere a esumazioni o estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui sia vietato
- 17 E' inoltre vietato l'ingresso ai fanciulli minori di anni 10 (dieci) se non accompagnati da persone adulte, alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dal l'assunzione di sostanze stupefacenti, a coloro che sono vestiti in modo indecoroso o in condizioni in ogni modo in contrasto con il carattere del cimitero

I sopracitati divieti possono essere applicati anche nelle aree immediatamente adiacenti il cimitero qualora il comportamento in oggetto arrivi a ledere il decoro e la sacralità del luogo.

La violazione alle presenti norme comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500,00, così come previsto dall'art. 7/bis del Decreto legislativo 267/2000, precisando che ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689/81 così come modificato dall'art. 6 bis della legge 125/08 del 25.07.2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23.05.2008 " Misure urgenti in materia di sicurezza urbana" è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, di una somma pari ad € 400,00. salva l'ulteriore ed eventuale applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1256 come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 Luglio 1961, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 107 del D. P.R. 10.09.1990, n. 285 oltre all'eventuale riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti, anche coattiva, con oneri a carico del trasgressore o di altre figure solidalmente obbligate.

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.

Si informa inoltre, così come previsto dall'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Morazzone del presente atto.

Il Sindaco
F. M. Matteo Luigi Bianchi